



CITTA' DI SAN DAMIANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI



San Damiano d'Asti - sede: p.za Libertà n. 2 – C.A.P. 14015 – tel. +39.0141.975056 – Fax. 0141.982582 – p.i./C.F. 00086030053
Sito Internet: www.comune.sandamiano.at.it – Indirizzo E-mail: segreteria@comune.sandamiano.at.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE- MODIFICA.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventitre**, del mese di **settembre**, alle ore **21:00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali in seduta PUBBLICA ORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
GUELFO Martina	PRESIDENTE	X	
MIGLIASSO Davide	SINDACO	X	
TORCHIO Flavio	CONSIGLIERE	X	
BOLLE Elisa	CONSIGLIERE	X	
BALSAMO Laura	CONSIGLIERE	X	
OMEDE' Valter	CONSIGLIERE	X	
FRANCO Mario	CONSIGLIERE	X	
MACCAGNO Ilaria	CONSIGLIERE	X	
PACE Osvaldo	CONSIGLIERE	X	
BENOTTI Silvia	CONSIGLIERE	X	
MARCHIARO Massimo	CONSIGLIERE	X	
QUAGLIA Luca	CONSIGLIERE	X	
MARINETTI Guido	CONSIGLIERE	X	
Totale		13	0

Assiste alla seduta il Segretario Generale **Dott.ssa VUILLERMOZ Susanna**.

La Presidente **GUELFO Martina**, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

relaziona quanto segue:

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del CANONE UNICO PATRIMONIALE per esposizioni pubblicitarie ed occupazioni suolo pubblico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12/03/2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/07/2021 relativa a modifica del Regolamento sopracitato, nello specifico nella parte concernente l'applicazione della cauzione di manomissione del suolo pubblico o per danni alle strutture pubbliche, di cui all'art. 26 comma 2 del Regolamento in oggetto;

VISTA la proposta di modifica presentata al Consiglio Comunale durante la seduta del 30/07/2021 consistente nel variare il comma 2 l'art. 26 **"Rilascio della concessione o autorizzazione ed efficacia della SCIA"** del REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE con il seguente testo:

2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche o comporti manomissione del suolo pubblico. L'entità della cauzione è stabilita in € 516,46 nel caso di richiesta effettuata da/o per conto di privati e nella misura di € 1.032,92 nel caso in cui l'occupazione sia presentata da società erogatrici di servizi di pubblica utilità o dalle ditte che effettuano lavori per conto delle stesse. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

CONSIDERATO il parere favorevole alla modifica del Regolamento Canone Unico Patrimoniale come formulata nella proposta sopra riportata rilasciato in data 23/07/2021 dal Revisore Unico dei Conti;

DATO ATTO che l'intendimento dell'Amministrazione è disciplinare l'entità della cauzione dovuta per lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico o che possano arrecare danni alle strutture, confermando per le richieste effettuate da/o per conto di privati (cittadini o ditte private) l'importo di € 516,46 e fissare l'importo del deposito cauzionale in € 1.032,92 nel caso di richieste effettuate dalle società erogatrici di servizi di pubblica utilità o dalle ditte che effettuano lavori per conto delle stesse;

VISTO il testo del comma 2 art.26 riportato nel dispositivo della deliberazione n.47/2021 che qui si riporta:
*2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche o comporti manomissione del suolo pubblico. L'entità della cauzione è stabilita in € 516,46 nel caso di richiesta effettuata da/o per conto di privati e nella misura di € 1.032,92 nel caso in cui l'occupazione sia presentata da società erogatrici di servizi di pubblica utilità o dalle ditte che effettuano lavori per conto delle stesse **o comunque da chiunque effettui occupazione comportante manomissione del suolo pubblico.** La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.*

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei Servizi competenti e del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il parere del Revisore dei Conti rilasciato in data 30.07.2021;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. DI ELIMINARE dal comma 2 dell'art. 26 "Rilascio della concessione o autorizzazione ed efficacia della SCIA" DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE:

la seguente frase: *o comunque da chiunque effettui occupazione comportante manomissione del suolo pubblico.*

2. DI DARE ATTO che il testo del comma 2 dell'art.26 del suddetto regolamento come da proposta D.C.C. n. 47/2021 recita:

Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche o comporti manomissione del suolo pubblico. L'entità della cauzione è stabilita in € 516,46 nel caso di richiesta effettuata da/o per conto di privati e nella misura di € 1.032,92 nel caso in cui l'occupazione sia presentata da *soggetti pubblici o privati erogatori di servizi pubblici locali* o dalle ditte che effettuano lavori per conto delle stesse. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

2. DI DARE ATTO che la presente modifica al regolamento di cui all'oggetto decorrerà dal 01/01/2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione della Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa Martina Guelfo;

Con n. 13 voti favorevoli espressi mediante alzata di mano, su n. 13 consiglieri votanti

DELIBERA

- 1. DI ELIMINARE dal comma 2 dell'art. 26 "Rilascio della concessione o autorizzazione ed efficacia della SCIA" DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE:**

la seguente frase: *o comunque da chiunque effettui occupazione comportante manomissione del suolo pubblico.*

- 2. DI DARE ATTO che il testo del comma 2 dell'art.26 del suddetto regolamento come da proposta D.C.C. n. 47/2021 recita:**

Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche o comporti manomissione del suolo pubblico. L'entità della cauzione è stabilita in € 516,46 nel caso di richiesta effettuata da/o per conto di privati e nella misura di € 1.032,92 nel caso in cui l'occupazione sia presentata da *soggetti pubblici o privati erogatori di servizi pubblici locali* o dalle ditte che effettuano lavori per conto delle stesse. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

- 3. DI DARE ATTO** che la presente modifica al regolamento di cui all'oggetto decorrerà dal 01/01/2022.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: GUELFO Martina

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: Dott.ssa VUILLERMOZ Susanna
